



COMUNITÀ DELLA
VAL DI NON

Via Pilati, n. 17
38023 - Cles (TN)

**BANDO PER LA CONCESSIONE DEGLI ASSEGNI DI STUDIO
ANNO SCOLASTICO 2024/2025
(D.G.P. n. 113 di data 30/01/2020 e ss.mm.).**

1. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ASSEGNO DI STUDIO

L'assegno di studio di cui al presente bando è previsto dagli artt. 71 e 72 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 ed è disciplinato dall'articolo 7 del Regolamento di attuazione emanato con D.P.P. 5 novembre 2007, n. 24-104/Leg. L.P. 16/06/2006, n. 3.

La **domanda di concessione degli ASSEGNI DI STUDIO** a valere sull'anno scolastico in corso **va presentata alla Comunità della Val di Non** con sede in via C.A. Pilati n°17 – 38023 Cles (TN), **previo appuntamento da fissare contattando telefonicamente il n. 0463 601611 e chiedere di parlare con gli addetti del Servizio Istruzione dalle ore 08:30 alle ore 12:00 dal lunedì al venerdì.**

**L'APPUNTAMENTO VA FISSATO TELEFONICAMENTE A PARTIRE DALLE 08:30 DEL
GIORNO MERCOLEDI' 30 OTTOBRE 2024 ED ENTRO E NON OLTRE LE ORE 12.00
DEL GIORNO VENERDI' 22 NOVEMBRE 2024**

(NB: l'interessato dovrà essere già in possesso dell'indicatore della condizione economica ICEF (domanda unica 2025))

La scadenza per la presentazione delle domande di assegno di studio è fissata per

**il giorno MERCOLEDI' 04 DICEMBRE 2024
entro e non oltre le ore 16.00**

Nella domanda di assegno di studio l'interessato dovrà autocertificare i dati relativi alla composizione del nucleo familiare, alle particolarità del medesimo (nucleo autonomo, presenza di persone disabili, di un unico genitore, ecc...), al possesso dei requisiti di merito, all'ammontare delle spese previste per ogni voce, alla media dei voti conseguiti.

L'assegno di studio è determinato tenendo conto, in pari misura, della condizione economica familiare e del merito scolastico.

Per l'ammissione al beneficio è necessario essere in possesso della Domanda Unica 2025 "DOMANDA UNICA DI CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE DEI SERVIZI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO E ALLA PRIMA INFANZIA".

Il presente bando è disponibile sul sito internet all'indirizzo: www.comunitavaldinon.tn.it e sugli albi telematici dei Comuni della Comunità Val di Non.

Per qualsiasi informazione sulla procedura da seguire contattare il Servizio Istruzione della Comunità della Val di Non dalle ore 08:30 alle ore 12:00 dal lunedì al venerdì.

2. DESTINATARI DELL'INTERVENTO

Possono beneficiare dell'assegno di studio gli studenti frequentanti il secondo ciclo di istruzione e formazione, iscritti ad un corso di studio non offerto da nessuna istituzione scolastica presente all'interno del territorio amministrativo della Comunità della Val di Non ed in possesso dei requisiti di ammissione di seguito specificati ed in relazione alle spese effettivamente sostenute.

3. REQUISITI DI AMMISSIONE

Per l'ammissione all'assegno di studio lo studente deve possedere i seguenti requisiti:

- a) essere residente in un Comune appartenente al territorio amministrativo della Val di Non;
- b) essere iscritto a corso di studio non offerto da nessuna istituzione scolastica presente all'interno del territorio amministrativo della Comunità della Val di Non;
- c) avere un'età non superiore ai vent'anni a conclusione dell'anno scolastico o formativo a cui si riferisce la domanda di intervento, intendendosi, convenzionalmente, quale data di conclusione dell'anno scolastico e formativo quella indicata dalla D.G.P. n. 600 di data 3 maggio 2024 recante all'oggetto "Calendario scolastico delle attività didattiche nella scuola dell'infanzia, nelle istituzioni scolastiche e nelle istituzioni formative della Provincia autonoma di Trento per l'anno scolastico 2024-2025";
- d) essere iscritto per la prima volta alla classe prima del ciclo frequentato, ovvero avere conseguito la promozione alla classe frequentata nell'anno scolastico o formativo a cui si riferisce l'intervento; inoltre, per gli studenti che frequentano il secondo ciclo di istruzione o formazione, essere iscritti anche per la seconda volta alla classe prima purché con un cambio di indirizzo di studi;
- e) sostenere, nell'anno scolastico o formativo di riferimento, una spesa superiore ad euro 50,00; tale importo costituisce la franchigia da applicare alla spesa sostenuta per la determinazione della spesa netta sulla quale verrà calcolato l'assegno spettante in base alla condizione economica e al merito;
- f) appartenere a un nucleo familiare la cui condizione economica non superi i limiti ICEF riportati nel presente bando.
- g) per i minori in affidamento presso strutture di accoglienza non si applica il requisito di cui alla lettera f).
- h) L'assegno di studio non è cumulabile con altri assegni o borse di studio concessi, per le medesime finalità, dalla Provincia in virtù di altre norme provinciali.

4. SPESE RICONOSCIUTE AI FINI DELL'ASSEGNO DI STUDIO

TIPOLOGIA DI SPESA	STUDENTI AMMESSI
a) Convitto e alloggio (1)	- Studenti iscritti presso le istituzioni scolastiche provinciali; - Studenti iscritti presso gli istituti di formazione professionale provinciali e presso i Centri di formazione professionale gestiti dagli Enti convenzionati ai sensi dell'art. 11 della L.P. 21/1978; - Studenti iscritti presso le istituzioni paritarie con sede in provincia; - Studenti iscritti presso istituzioni scolastiche, anche paritarie, e istituzioni formative con sede fuori provincia
b) Mensa (2) c) Trasporto d) Libri di testo	- Studenti iscritti presso istituzioni scolastiche, anche paritarie, e istituzioni formative con sede fuori provincia in ambito nazionale.
e) Tasse di iscrizione e rette di frequenza (3)	- Studenti iscritti presso le istituzioni scolastiche e formative provinciali - Studenti iscritti presso istituzioni scolastiche statali e istituzioni formative con sede fuori provincia in ambito nazionale.

(1) Ai fini del riconoscimento della spesa di convitto e alloggio devono essere valutati:

- la distanza dell'istituzione scolastica o formativa dal luogo di residenza dello studente, tenuto conto di obiettive difficoltà di trasporto;

- l'assenza dei medesimi percorsi di istruzione o formazione presso istituzioni scolastiche o formative operanti nell'ambito territoriale di residenza;
- l'esistenza di particolari condizioni di carattere sociale e familiare.

Per gli studenti convittori iscritti presso istituzioni scolastiche e formative del sistema educativo provinciale, la spesa di convitto o alloggio è riconosciuta al netto dell'onere relativo alla mensa, in quanto il servizio di ristorazione è già assicurato in forma agevolata secondo quanto previsto dal sistema educativo provinciale della Provincia Autonoma di Trento.

(2) Le spese relative a mensa, trasporto e libri di testo sono riconosciute per la frequenza di percorsi di istruzione e formazione non attivati sul territorio provinciale.

Tali spese sono comunque riconosciute:

- agli studenti convittori, iscritti presso istituzioni scolastiche, anche paritarie, e formative con sede fuori provincia ammessi all'assegno di studio per le spese di convitto o alloggio;
- agli studenti iscritti presso istituzioni scolastiche, anche paritarie, e formative con sede fuori provincia, in presenza di particolari condizioni di carattere sociale e familiare.

La spesa relativa al trasporto è ammessa solo per il percorso non coperto con l'abbonamento studenti provinciale.

La spesa relativa all'acquisto dei libri di testo è riconosciuta fino al secondo anno di frequenza del secondo ciclo di istruzione e formazione, in parallelo alla condizione di utilizzo del comodato da parte degli studenti del sistema educativo provinciale.

(3) Non è riconosciuta la spesa per tasse di iscrizione e rette di frequenza delle istituzioni scolastiche paritarie (versate anche a titolo volontario sotto la forma di contributo), sia con sede in provincia sia con sede fuori provincia; la medesima spesa è riconosciuta agli studenti frequentanti istituzioni scolastiche statali e istituzioni formative con sede fuori provincia solo nel caso di percorsi di istruzione e formazione non attivati sul territorio provinciale.

5. MODALITA' DI CONCESSIONE DELL'ASSEGNO DI STUDIO

L'assegno di studio è concesso sulla base delle spese riconosciute ed effettivamente sostenute e documentate, tenendo conto della condizione economica familiare e del merito scolastico, fino all'ammontare massimo di **4.000,00 euro**.

La domanda deve contenere oltre ai dati identificativi del richiedente e del beneficiario, se diverso dal richiedente, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il possesso dei requisiti di cui al punto 2.

Qualora lo studente non porti a termine con la promozione l'anno scolastico o formativo cui si riferisce la domanda, l'assegno di studio verrà erogato solo nel caso in cui abbia frequentato e completato almeno un quadrimestre (fino al giorno 31 gennaio compreso) ai fini del conseguimento della valutazione scolastica intermedia. L'ammontare dell'assegno verrà rideterminato sulla base delle spese effettivamente sostenute e pagate per il periodo di frequenza scolastica/convittuale, anche nel caso vengano sostenute dalla famiglia spese per un periodo maggiore.

L'assegno di studio non è cumulabile con altri assegni o borse di studio concessi, per le medesime finalità, dalla Provincia su altre leggi provinciali. È cumulabile con analoghi benefici concessi da altri Enti o istituzioni pubbliche fino a concorrenza della spesa sostenuta per l'anno scolastico di riferimento. È posto in capo al richiedente l'assegno di studio l'onere di comunicare al soggetto erogatore l'importo di tali ulteriori benefici, al fine di un'eventuale rideterminazione dell'assegno stesso.

Ai fini di una celere e corretta compilazione della domanda, l'interessato è obbligato ad esibire la sottoelencata documentazione:

- **LA DICHIARAZIONE ICEF (DOMANDA UNICA 2025)** comprensiva dell'Attestazione ICEF per i benefici del diritto allo studio rilasciata dagli enti accreditati.
- **LE SPESE** di cui al punto 4. del presente bando debbono essere documentate da:
 - documentazione attestante le spese di trasporto per l'anno scolastico/formativo 2024/2025, quali tessera di abbonamento al servizio pubblico o altro titolo di viaggio, relativo unicamente al percorso fuori provincia utilizzabili per l'anno scolastico 2024/2025 o copia del relativo bonifico di versamento (solamente per il percorso non coperto con l'abbonamento per gli studenti provinciale). A conclusione dell'anno scolastico 2024/2025, su richiesta, dovrà essere prodotta adeguata documentazione attestante la spesa sostenuta;
 - certificazione rilasciata dalla scuola frequentata in ordine al costo del servizio mensa per gli studenti iscritti a istituzioni scolastiche, anche paritarie, fuori provincia, nei casi previsti;
 - copia bollettini di c/c postale o ricevuta dei pagamenti effettuati tramite sistema PagoPA relativi al pagamento delle tasse di iscrizione e frequenza per l'anno scolastico 2024/2025 nei casi previsti al precedente punto 4;
 - in caso di convitto: dichiarazione del convitto riportante la spesa a carico dello studente per l'anno scolastico 2024/2025;
 - in caso di appartamento: copia del contratto di affitto debitamente registrato, copia delle contabili dei bonifici di pagamento. Non sono ammesse le spese per utenze;
 - elenco dei libri di testo adottati dalla scuola e documenti regolari ai fini fiscali, riportanti il nominativo dell'alunno, relativi all'acquisto degli stessi (**solo per gli studenti frequentanti i primi due anni di scuole fuori provincia**). È ammesso lo scontrino fiscale corredato dall'elenco dei libri di testo acquistati, con relativo prezzo e riportante il nominativo dell'alunno, sottoscritto dal legale rappresentante della libreria, o da chi ne abbia comunque titolo. Sono ammesse solo le spese relative all'acquisto dei libri di testo adottati dalla scuola e non quelli consigliati.
- **LA PAGELLA** dell'alunno/studente relativa all'anno scolastico precedente alla data di pubblicazione del presente bando, o il diploma di terza media, per consentire il calcolo della media dei voti.
- **DOCUMENTO DI IDENTITA' E CODICE FISCALE O C.I.E. VALIDO DEL RICHIEDENTE.**

NB: tutte le spese evidenziate dai richiedenti ai fini della concessione dell'assegno di studio ed i relativi pagamenti tracciabili devono poter essere documentate dall'interessato in sede di eventuale controllo delle dichiarazioni rese. La mancata esibizione della documentazione giustificativa da parte dell'interessato equivale a "presunzione di falsità di dichiarazione sostitutiva" con conseguenze penali per il dichiarante (rif. deliberazione Giunta provinciale nr. 2389 dd. 04/10/2002).

6. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E CALCOLO DELL'ASSEGNO DI STUDIO

La Comunità della Val di Non, verificata la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla legge e dai presenti criteri, approva la graduatoria degli aventi diritto, predisposta tenendo conto della condizione economica familiare e del merito scolastico, quest'ultimo valutato in base alla media dei voti conseguiti al termine dell'anno scolastico precedente quello per il quale è richiesto il beneficio. Ai fini del calcolo della media dei voti non rientrano nel computo quelli relativi a condotta e religione.

Il merito scolastico (da 6,0 a 10) è valutato secondo la seguente scala di attribuzione del punteggio:

MEDIA VOTI	PUNTEGGIO
6,0	22
6,1	24
6,2	26
6,3	28
6,4	30
6,5	32
6,6	33
6,7	34
6,8	34
6,9	35
7,0	35

MEDIA VOTI	PUNTEGGIO
7,1	35
7,2	36
7,3	36
7,4	37
7,5	39
7,6	40
7,7	42
7,8	45
7,9	47
8,0 – 10	50

Con riferimento agli studenti diplomati presso la scuola secondaria di primo grado nell'anno scolastico precedente alla data di pubblicazione del presente bando, la media dei voti è rappresentata dal voto finale conseguito e riportato nel diploma stesso. Il punteggio è quello indicato nella precedente tabella.

In presenza di una valutazione finale espressa in giudizio, si applica la sottoesposta tabella di conversione ai fini dell'attribuzione del punteggio spettante per il merito scolastico:

GIUDIZIO	CONVERSIONE IN VOTO	PUNTEGGIO
INSUFFICIENTE/SUFFICIENTE	6,0	22
DISCRETO	6,5	32
BUONO	7,5	39
DISTINTO	9,0	50
OTTIMO E OTTIMO CON LODE	10,0	50

Sono ammessi all'assegno di studio gli studenti che appartengono ad un nucleo familiare con un indicatore della condizione economica **ICEF compreso tra 0,00 e 0,3725** (ICEF_sup).

Gli studenti che appartengono ad un nucleo familiare con un indicatore della condizione economica **maggiore di 0,3725** (ICEF_sup) non sono ammessi all'assegno di studio.

Ai fini dell'ammissione all'assegno di studio, i minori in affidamento presso strutture di accoglienza beneficiano di una condizione economica stabilita d'ufficio, alla quale corrisponde un indicatore ICEF pari a 0,00.

In base al valore dell'indicatore ICEF è attribuito un punteggio per la condizione economica familiare arrotondato all'intero e compreso tra un massimo di 50 punti ed un minimo di 1 punto. Il punteggio è pari a 50 se l'indicatore della condizione economica ICEF è **compreso tra 0,00 e 0,2451** (ICEF_inf).

Per valori dell'indicatore della condizione economica ICEF compresi tra 0,2451 (ICEF_inf) e 0,3725 (ICEF_sup) il punteggio diminuisce proporzionalmente all'aumentare dell'ICEF sino a diventare 1 in corrispondenza del valore ICEF_sup.

Al punteggio ottenuto in base all'indicatore della condizione economica ICEF è aggiunto il punteggio spettante per la media dei voti, secondo la scala di attribuzione sopra riportata.

$$\text{PUNTEGGIO} = \text{PUNTEGGIO ICEF} + \text{PUNTEGGIO MERITO}$$

Ai fini della determinazione dell'assegno si fa riferimento all'ammontare complessivo delle spese riconosciute, valutato al netto di una **franchigia pari ad euro 50,00**.

$$\text{SPESA RICONOSCIUTA} = \text{MAX} (0; \text{SPESA} - 50,00)$$

Il calcolo dell'assegno viene effettuato sulla base del punteggio complessivamente ottenuto – compreso tra un massimo di 100 ed un minimo di 22 – rapportato all'ammontare della spesa riconosciuta al netto della franchigia.

L'assegno di studio è corrisposto fino ad un massimo di **4.000,00 euro**.

$$\text{ASSEGNO} = \text{MIN} (\text{SPESA RICONOSCIUTA} * \text{PUNTEGGIO} / 100; 4.000,00)$$

Non sono corrisposti assegni di importo inferiore a **500,00 euro**.

Il contributo verrà erogato in unica soluzione, entro e non oltre il 31/12/2025, dietro presentazione delle ricevute del pagamento della spesa ammessa effettivamente sostenuta.

7. UTILIZZO DEI FONDI STANZIATI PER LA CONCESSIONE DEGLI ASSEGNI DI STUDIO

Qualora i fondi stanziati per la concessione degli assegni di studio non fossero sufficienti a soddisfare tutte le domande valide, gli importi spettanti agli studenti saranno proporzionalmente ridotti fino a consentire l'accoglimento di tutte le domande valide.

8. RETTIFICA DI DATI CONTENUTI NELLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ICEF

A chiusura della graduatoria definitiva, il calcolo dell'assegno è soggetto a variazioni in caso di rettifica di dati già inseriti nel sistema, effettuata a seguito di controllo o di ravvedimento operoso. Per quanto riguarda la rettifica di dati contenuti nella Dichiarazione sostitutiva ICEF collegata a una domanda di assegno di studio o contenuti nella domanda stessa, non sono effettuati rimborsi per variazioni in aumento dell'assegno; sarà invece operata la riduzione dell'importo dell'assegno per variazioni in diminuzione dello stesso.

VERIDICITA' DELLE DICHIARAZIONI

In presenza di dichiarazioni non veritiere, lo studente sarà tenuto alla restituzione della somma percepita e perderà il diritto ad ottenere altre erogazioni per l'intera durata del corso di studi, oltre alle sanzioni penali previste dal citato D.P.R. 445/2000.

Il presente bando è disponibile sul sito internet all'indirizzo: www.comunitavaldinon.tn.it e sugli albi telematici dei Comuni della Comunità Val di Non.

Per qualsiasi informazione sulla procedura da seguire il Servizio Istruzione della Comunità della Val di Non è disponibile al n. 0463 601611 dalle ore 08:30 alle ore 12:00 dal lunedì al venerdì.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ISTRUZIONE
dott. Paolo Zanella

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.